

**A TUTTE LE  
IMPRESE ISCRITTE  
LORO SEDI**

**Seriate**, 19 marzo 2019

**Prot. N. 45/2019/GC/ep**

**Oggetto: Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.**

Si informa che il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto da ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE-LAVORO E SERVIZI e AGCI Produzione e Lavoro e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL in data 18 luglio 2018, ha introdotto alcuni nuovi istituti contrattuali, che dovranno essere versati, unitamente agli arretrati da ottobre 2018 a gennaio 2019, a partire dalla denuncia di **febbraio 2019**, e che elenchiamo di seguito:

Fondo Sanitario Nazionale Operai **0,35%**

Fondo Sanitario Nazionale Impiegati **0,26%**

Fondo Incentivo all'Occupazione **0,10%**

Fondo prepensionamenti (ex Fondo per lavori usuranti e pesanti) da 0,10% a **0,20%**

Pertanto la nuova tabella generale delle contribuzioni è la seguente:

<b>Contributi in vigore dal 1° febbraio 2019</b>	<b>% carico imprese</b>	<b>% carico lavoratori</b>	<b>Totale</b>
Ferie	8,5000	0,0000	8,5000
Gratifica Natalizia	10,0000	0,0000	10,0000
Totale lordo	18,5000	0,0000	18,5000
di cui in busta paga	-4,3000	0,0000	-4,3000
<b>Totale accantonamenti da versare a Cassa Edile</b>	<b>14,2000</b>	<b>0,0000</b>	<b>14,2000</b>
<b>Anzianità Professionale Edile</b>	<b>4,8000</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,8000</b>
<b>Fondo previdenza complementare</b>	<b>0,1600</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1600</b>
<b>Scuola Edile (compreso ex CPT)</b>	<b>1,6500</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,6500</b>
Quote servizio sindacato provinciale	0,7450	0,7450	1,4900
Quote servizio sindacato nazionale	0,2222	0,2222	0,4444
<b>Totale servizio sindacale</b>	<b>0,9672</b>	<b>0,9672</b>	<b>1,9344</b>
<b>Contributo Cassa Edile</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,4000</b>	<b>2,4000</b>
<b>Mutualizzazione</b>	<b>0,7200</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,7200</b>
<b>Fondo Incentivo all'Occupazione (*)</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1000</b>
<b>Fondo per la sicurezza</b>	<b>0,2200</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2200</b>
<b>Fondo Prepensionamenti</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2000</b>
<b>Fondo Sanitario (*)</b>	<b>0,3500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3500</b>
<b>Totale accantonamento</b>	<b>14,2000</b>	<b>0,0000</b>	<b>14,2000</b>
<b>Totale altri accantonamenti obbligatori</b>	<b>11,1672</b>	<b>1,3672</b>	<b>12,5344</b>
<b>Totale Contributi obbligatori</b>	<b>25,3672</b>	<b>1,3672</b>	<b>26,7344</b>

<b>Fondo Sanitario per gli impiegati</b>	<b>0,2600</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,26000</b>
--	---------------	---------------	----------------

(\*) da calcolare su minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore

**CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA – BERGAMO**

Riportiamo la tabella per il calcolo dei contributi INPS e INAIL:

<b>Elementi su cui applicare la percentuale del 15% per il calcolo dei contributi INPS e INAIL</b>	
Anzianità Professionale Edile	4,8000
Scuola Edile (compreso ex CPT)	1,6500
Contributo Cassa Edile	2,4000
Fondo Incentivo all'Occupazione	0,1000
Fondo per la sicurezza	0,2200
Fondo Prepensionamenti	0,2000
<b>Totale</b>	<b>9,3700</b>
<b>Percentuale soggetta a contributi INPS/INAIL</b>	<b>15,0%</b>
<b>Aumento percentuale imponibile previdenziale INPS/INAIL</b>	<b>1,4055</b>

#### **FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI**

Il Fondo è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro **da versare su un minimo di 120 ore**, con le seguenti modalità: **0,35%** della retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore) sino all'avvio fattuale del Fondo sanitario SANEDIL, 0,60% successivamente, come da accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione. **Solo da tale avvio tutte le prestazioni sanitarie attualmente erogate dalla Cassa Edile a livello territoriale si considereranno decadute.**

L'imponibile del fondo sanitario per operai si ottiene moltiplicando la paga oraria minima per le ore effettivamente lavorate. Il MUT calcolerà autonomamente l'importo dovuto applicando l'aliquota in vigore ad un minimo di 120 ore. Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc) **la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate.**

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con **ore lavorate inferiori a 120** (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l'invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, e indicate nell'apposito campo *Ore Lav. Altre Casse* le ore lavorate denunciate complessivamente sulle altre casse competenti;

- **in una delle casse competenti va denunciata l'integrazione**, ossia la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l'integrazione sarà a discrezione dell'impresa o del suo consulente);

- nel campo *Altra Cassa Integrazione FSN* **va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione**, se diversa da quella oggetto di denuncia.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con **ore lavorate superiori a 120** siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, e indicate le ore lavorate denunciate complessivamente sulle altre casse competenti; in questo caso non è prevista alcuna integrazione.

**La Cassa Edile precaricherà gli importi dovuti per i mesi arretrati (da ottobre 2018 a gennaio 2019) calcolati secondo le modalità previste dagli accordi e non sarà possibile apportare alcuna modifica.**

### **FONDO SANITARIO NAZIONALE IMPIEGATI**

Il Fondo è alimentato da un contributo a carico del datore dello **0,26%** calcolato sulla retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e premio di produzione). Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.

L'imponibile fondo sanitario per impiegati dovrà essere indicato nel campo *Impon. FSN Impiegati* presente nella scheda *Fondo Sanitario*. Il MUT calcolerà autonomamente l'importo dovuto applicando l'aliquota in vigore. Saranno disponibili campi per l'indicazione degli importi dovuti per i mesi arretrati (da ottobre 2018 a gennaio 2019). Il calcolo è effettuato mensilmente e **il contributo va pagato su dodici mensilità**.

### **FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE**

Le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo **0,10%** della retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore), destinato a un fondo finalizzato a incentivare l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore. Il MUT calcolerà autonomamente l'importo dovuto; **la Cassa Edile precaricherà gli importi relativi ai mesi arretrati (da ottobre 2018 a gennaio 2019) calcolati secondo le modalità previste dagli accordi**.

### **FONDO PREPENSIONAMENTI**

Il contributo in precedenza fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai denominato Fondo per lavori usuranti e pesanti, **viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%**. Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti, che erogherà la prestazione finalizzata all'accesso al prepensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti. **La Cassa Edile precaricherà gli importi relativi ai mesi arretrati (da ottobre 2018 a gennaio 2019) calcolati secondo le modalità previste dagli accordi**.

Il personale della Cassa Edile è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Il Direttore**  
(Dott. Giuseppe Carbone)